

D.D.S. n. 2239/S7



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650 ed il D.P.R. 28.06.1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;

VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n.640 "norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di Turismo";

VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;

VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad autorizzazione regionale;

VISTO il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

VISTO il D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018, n. 62 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati";

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 31 del 19 gennaio 2021 approvativo delle modalità procedurali e relativa modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio;

VISTA l'autorizzazione regionale D.D.S. n. 182/S2-TUR del 06.02.2006 con la quale è stato autorizzato il Sig. Cervellione Michele, cittadino italiano, nato a xxxxx il xxx e residente a xxxxx - xxx - Via xxxxx, n. xx, C.F.: xxxxx, all'apertura di una Agenzia di Viaggi e Turismo - cat. A/Lim - denominata «**RAPSODIA VIAGGI E TURISMO DI CERVELLIONE MICHELE & C. S.A.S**» - P.IVA: 01865270811 - con sede a Campobello di Mazara (TP) - 91021 - Via G. Garibaldi, n.62;

CONSIDERATO che, ai sensi del DLgs n. 79/2011, art. 19, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti;

CONSIDERATI i solleciti effettuati dai funzionari del competente S.T.R. di Trapani, nei quali si era sollecitata l'Agenzia di Viaggi «**RAPSODIA VIAGGI E TURISMO**» alla trasmissione della polizza assicurativa di R.C. per i viaggiatori organizzati dalla stessa, scaduta il 24.04.2021, e il certificato di adesione al Fondo di Garanzia per organizzatori ed intermediari di viaggio vigente, di cui all'art. 47 del D.Lgs del 21.05.2018, n. 62, scaduto il 31.12.2021;

VISTA la comunicazione n. 0020885 del 21.06.2022, di avvio procedimento di ritiro delle autorizzazioni all'esercizio di Agenzia di Viaggi, comportante la cessazione dell'attività della suddetta Agenzia;

CONSIDERATO che l'assolvimento degli obblighi assicurativi è requisito obbligatorio per l'esercizio regolare dell'attività che di conseguenza sarebbe svolta irregolarmente;

CONSIDERATO che la suddetta «**RAPSODIA VIAGGI E TURISMO**» non ha ottemperato - nei termini di tempo concessi - alla produzione della documentazione colà contestata;

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre il ritiro dell'autorizzazione regionale n. 182/S2-Tur del 06/02/2006;

D E C R E T A

ART. 1

Per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. n. 2523 del 23.11.1936, nei confronti del sig. **Cervellione Michele** nato a xxxxx il xxx e residente a xxxxx Via xxx, n. xx, C.F.: xxxxx, Amministratore Unico **è disposto** il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale n. 182/S2-TUR del 06.02.2006 rilasciata per l'esercizio della Agenzia di Viaggi e Turismo - cat. A/Lim - denominata «**RAPSODIA VIAGGI E TURISMO DI CERVELLIONE MICHELE & C. S.A.S.**» - P.IVA: 01865270811 - con sede a Campobello di Mazara (TP) - 91021 - Via G. Garibaldi, n.62.

ART. 2

E' dato incarico alla Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara (TP) di procedere all'esecuzione della presente disposizione provvedendo al **ritiro temporaneo** della suddetta **autorizzazione regionale n. 182/S2-TUR del 06.02.2006** ed alla conseguente trasmissione a questo Dipartimento.

Nelle more degli adempimenti dovuti, concernenti l'assolvimento dell'obbligo assicurativo con il rinnovo della polizza RC e con l'adesione ad apposito Fondo di garanzia per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, è inibita al titolare della predetta Agenzia la prosecuzione di qualsivoglia attività inerente l'agenzia di viaggio e turismo in atto non autorizzata. La Polizia Municipale provvederà a vigilare sul rispetto della presente disposizione.

ART. 3

Questo Dipartimento si riserva di procedere alla definitiva revoca **dell'autorizzazione assessoriale n. 182/S2-TUR del 06.02.2006**, in mancanza degli adempimenti di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento, e, nello specifico, di questo Servizio che, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio, ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 19.09.2022

F.to Il Dirigente del Servizio 7
Dott. Francesco Solina

F.to Il Funzionario Direttivo
Marcello Guarino